

EMENDAMENTO

ART.6

Al comma 1, sostituire il capoverso "art 72 - quater" con il seguente:

" Art. 72-quater. - (distruzione dei campioni biologici). –

1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato e di tutti i profili genetici eventualmente estratti anche se non inseriti nella banca dati nazionale del dna, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile, o che la difesa o la parte privata non formuli istanza di conservazione dei campioni e/o dei profili genetici. la distruzione del campione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. la distruzione dei profili genetici disposta dal giudice e' eseguita dal responsabile della struttura che li ha trattati.

2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, il giudice competente ordina, ove esistenti, la cancellazione dei profili genetici eventualmente estratti dai campioni genetici, ivi espressamente inclusi quelli inseriti nella banca dati nazionale del dna e la distruzione dei relativi campioni biologici ovunque dislocati. su ordine del giudice competente, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati e di tutti i profili genetici eventualmente estratti anche se non inseriti nella banca dati nazionale del dna contenuti nel fascicolo."

Enrico Musso